



# Fatturazione Elettronica

Leonardo Selvaggi

[Leonardo.selvaggi@siavsistemi.it](mailto:Leonardo.selvaggi@siavsistemi.it)

## Il quadro normativo nazionale

**Codice della Pubblica Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005)**

Codice della Privacy (Allegato B del D. Lgs. 196/2003)

**Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004 n. 11** (regole tecniche per la conservazione)

Bozza nuove regole tecniche pubblicate su [www.digitpa.gov.it](http://www.digitpa.gov.it) in data 5 agosto 2011

DPCM del 30 marzo 2009 (regole tecniche per la firma digitale)

**DMEF 23 gennaio 2004** (conservazione documenti fiscalmente rilevanti)

**Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (direttiva 2001/115/CE)**

**Decreto Legge 185/2008** (art. 2215 bis c.c. e documenti unici)

**Circolare 45/E del 19 ottobre 2005** (fattura elettronica)


**Circolare 36/E del 6 dicembre 2006** (conservazione sostitutiva)

## Fatturazione Elettronica a oggi 3 approcci

### **E' necessario esplicito accordo tra le parti**

1. Apporre riferimento temporale, firma digitale (assicura autenticità dell'origine e integrità del contenuto su cui viene apposta) e inviare fattura tramite canali elettronici.
2. Produrre la fattura secondo standard strutturati ed inviarla tramite canali EDI che assicurino espressamente autenticità dell'origine e integrità del contenuto.
3. Seguire un particolare processo in grado di garantire autenticità dell'origine e integrità del contenuto, che deve essere reso esplicito, condiviso tra le parti e monitorato nel tempo da entrambi.


## Fatture elettroniche: schema di flusso



# La fattura elettronica

(direttiva 2006/112/CE)

## TRASMISSIONE O MESSA A DISPOSIZIONE PER VIA ELETTRONICA



trasmissione o “messa a disposizione” del destinatario di dati mediante **attrezzature elettroniche** di:


- ✓ trattamento (inclusa la compressione numerica);
- ✓ memorizzazione utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici

Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo (art. 218)

Sono assimilati a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale (art. 219)

# La fattura elettronica

(direttiva 2006/112/CE)



# La fattura elettronica

(direttiva 2006/112/CE)

**IN CASO DI LOTTI DI FATTURE**



TRASMESSE **ALLO STESSO DESTINATARIO** O...

... MESSE A SUA DISPOSIZIONE

PER VIA  
ELETTRONICA



**INDICAZIONI COMUNI ALLE DIVERSE FATTURE POSSONO  
ESSERE MENZIONATE UNA SOLA VOLTA**



# La fattura elettronica

(direttiva 2010/45/CE in vigore dal 1 gennaio 2013)

## CONSERVAZIONE FATTURE

Per garantire il rispetto dei requisiti di autenticità dell'ORIGINE e integrità del CONTENUTO lo Stato membro può esigere che le fatture siano archiviate nella forma originale, cartacea o elettronica, in cui sono state trasmesse o messe a disposizione.

Qualora le fatture siano archiviate per via elettronica, lo stato membro può esigere altresì l'archiviazione per via elettronica dei dati che garantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto.



# La fattura elettronica

(articolo 21 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633)

## DOCUMENTO INFORMATICO

predisposto in forma elettronica, con  
garanzia di

ATTESTAZIONE DELLA DATA  
AUTENTICITA' DELL'ORIGINE

INTEGRITA' DEL CONTENUTO

Il **destinatario** deve avere la certezza che la fattura provenga dalla persona che appare come emittente

Nulla nel documento-fattura deve modificarsi durante la trasmissione, sia intenzionalmente che accidentalmente

MEDIANTE **APPOSIZIONE**  
SU **CIASCUNA FATTURA**  
O SUL LOTTO DI FATTURE

RIFERIMENTO TEMPORALE



FIRMA ELETTRONICA  
QUALIFICATA

MEDIANTE  
**SISTEMI** EDI  
DI TRASMISSIONE  
ELETTRONICA

Electronic Data  
Interchange  
Sistema trasmissione  
elettronica dei dati

## Conservazione delle fatture elettroniche

Il D.Lgs. 52 del 20.02.2004 prevede la possibilità di conservare le fatture elettroniche su supporto informatico



Le fatture elettroniche  
**trasmesse per via  
elettronica** DEVONO  
essere archiviate su  
supporto informatico



Le fatture elettroniche  
trasmesse su **copia  
cartacea** POSSONO  
essere archiviate su  
supporto informatico

## Fatturazione elettronica nella PA

Il quadro normativo è teso a snellire e semplificare le procedure amministrative nella PA e a porre le basi per la diffusione nel nostro paese.

Obiettivi promossi anche in campo europeo tramite le direttive 2001/115/CE aggiornata 2006/112/CE e 2010/45/UE

Tracciato XML contenente le principali informazioni obbligatorie proprie della fattura, presenti anche informazioni utili alla PA per la riconciliazione.

Sistema di interscambio le fatture devono pervenire in un unico punto di transito SDI interfaccia multicanale

Consip consentirà di ricevere ordini ed emettere fatture verso la PA (piccoli fornitori)

## Novità: Fatturazione a carico del cliente

Il fornitore, rimanendo intatta la sua responsabilità, può “assicurare” che le **fatture siano emesse da soggetti diversi da se stesso** (art. 21, comma 1, DPR n. 633/1972).



Pur essendo tutto ciò previsto dalla normativa comunitaria ante Direttiva 2010/45/UE, manca nel sistema IVA nazionale una disciplina normativa di dettaglio circa le condizioni e le **modalità del consenso preliminare e delle procedure di accettazione tra il soggetto passivo e il cliente.**

## Novità: Fatturazione a carico del cliente - UE

Il documento deve essere numerabile progressivamente e distintamente, deve essere espressamente indicato che **“lo stesso è compilato dal cliente”** (art. 21, comma 2, lett. h), del DPR n. 633/1972).

Il documento emesso dal cliente deve essere successivamente inviato al cedente/prestatore in modo da consentire a quest'ultimo di adempiere, entro i termini ordinari, agli obblighi di registrazione, di liquidazione e di versamento IVA. Il momento di emissione della fattura, non essendoci né spedizione né trasmissione del documento, coincide con quello della sua compilazione.

**Il soggetto incaricato ad emettere la fattura per conto del cedente/prestatore risiede in un Paese appartenente all'Ue con il quale esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta.**

## Novità: Fatturazione a carico del cliente – Extra UE

Requisiti richiesti per soggetto che risiede in un Paese non appartenente all'Ue con il quale non esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta:

1. deve essere data **preventiva comunicazione all'Amministrazione finanziaria** per ogni cliente o terzo che emette le fatture;
2. Il soggetto passivo IVA italiano deve aver iniziato l'attività da **almeno cinque anni** (intesi come anni solari), decorrenti dalla data di attribuzione della partita IVA;
3. nei confronti del soggetto passivo nazionale non devono essere stati notificati, nei cinque anni precedenti, **atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di IVA.**

È possibile delegare terzi ovvero il proprio cliente anche in caso di fatturazione elettronica. L'origine e l'integrità del documento elettronico devono essere garantite dal soggetto emittente, il quale è tenuto ad apporre sia il riferimento temporale, sia la propria firma elettronica qualificata.

## Parlamento Ue: "Pagamenti elettronici siano più economici"

Rendere più economici i pagamenti elettronici via Internet e cellulare, con regole chiare e valide in tutta l'Unione Europea: risoluzione del Parlamento Europeo, approvata il 21/11/2012 dagli eurodeputati, secondo cui **"Le future regole Ue per i pagamenti elettronici dovrebbero essere modellate su quelle per i bonifici bancari transfrontalieri, in modo tale da rendere i pagamenti più economici e sicuri"**, si legge in una nota del Parlamento Europeo.

I deputati richiedono inoltre **regole e standard comuni per i pagamenti effettuati con carte di credito e di debito** per migliorare il funzionamento del mercato. "Tali regole e standard devono essere basati su quelli sviluppati per l'Area unica dei pagamenti in euro (Sepa), che regola le operazioni interbancarie in euro così come la Sepa deve rimuovere le differenze tra i bonifici bancari nazionali e internazionali". L'obiettivo dell'integrazione del mercato dei pagamenti elettronici è di rendere i pagamenti internazionali convenienti quanto quelli a livello nazionale.

Il modello Sepa è proposto **anche per i pagamenti via internet e cellulare**, spiegano nella risoluzione non vincolante i deputati, che però sottolineano l'importanza di "non regolare il mercato troppo rigidamente, altrimenti la sua crescita naturale potrebbe risultarne intralciata e le innovazioni soffocate".



## FATTURAZIONE ELETTRONICA IN ABITO UE : I 26 PAESI



[http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-invoicing/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-invoicing/index_en.htm)

**Piena diffusione entro il 2020, con risparmi per 240 miliardi di euro per imprese e PA.**

Diversa la situazione sul fronte delle imprese dove la Ue ha chiesto agli Stati membri di varare un forum locale sull'argomento che fa parte del Multistakeholder forum on e-Invoicing.

Quattro le priorità fondamentali: **garantire alla fatturazione elettronica un quadro giuridico coerente, ottenere un'adozione massiva con la partecipazione delle piccole e medie imprese, promuovere un contesto che permetta la più ampia diffusione tra partner commerciali che emettono fatture e promuovere uno standard comune di fatturazione** confermando l'approccio di interoperabilità "semantica" tra i formati esistenti.

## FATTURAZIONE ELETTRONICA IN ABITO UE : I 26 PAESI



**Nord Europa e Svizzera** vantano un livello di penetrazione più elevato con tassi di adozione che superano il 12% nel b2b". Nell'Europa occidentale il tasso di adozione si aggira tra il 6 e il 12% che scende tra l'1 e il 6% nella parte centrale del continente e sotto l'1% a Est.

Le previsioni sono però di una importante crescita. Secondo le previsioni di Billentis, **il mercato dovrebbe crescere del 35% con una penetrazione del 5,7% nel b2b e del 3,3% nel b2c. (fonte MIP)**

**Fra i maggiori ostacoli al suo sviluppo ci sono il quadro normativo non omogeneo a livello nazionale e la mancanza di consapevolezza da parte delle aziende.**

E i riflessi vanno **oltre l'effetto-risparmio**. "Lo abbiamo già visto con la dichiarazione dei redditi. Con la dematerializzazione il sistema permette di avere dichiarazioni in tempo reale, meno errori sui quali lavorare e più risorse per concentrarsi sulla vera evasione".

## FATTURAZIONE ELETTRONICA IN ABITO UE : I 26 PAESI

La **Finlandia**, tra i Paesi considerati nell'analisi dell'Osservatorio, presenta il più alto tasso di utilizzo della fatturazione elettronica a norma di legge: oltre il 20% delle fatture scambiate. Segue la **Spagna** con un 10% circa e infine si trova la **Germania**, che presenta livelli di adozione significativamente inferiori al 5%, più in linea con quanto si registra anche nel nostro Paese.

In **Finlandia** la fatturazione elettronica era già consentita prima dell'emanazione della Direttiva 115/2001/CE e i principali provider tecnologici si erano già organizzati per favorire l'interscambio delle fatture attraverso le loro reti. Al momento di redigere le leggi di recepimento della Direttiva, inoltre, **provider tecnologici e banche hanno formato un gruppo di lavoro che ha cooperato con il legislatore** nella definizione delle leggi e delle regole tecniche.



## FATTURAZIONE ELETTRONICA IN ABITO UE : I 26 PAESI



In **Germania**, da un lato, lo scambio elettronico di documenti è tipicamente punto-punto tra le grandi aziende, senza utilizzo di intermediari B2b; dall'altro lato, non vi sono state, fino a oggi, iniziative di sistema del mondo bancario simili al CBI6 italiano. Queste premesse hanno portato alla nascita di **molteplici sotto-sistemi indipendenti** per cui i nuovi operatori (siano essi banche o IT service provider), nati per erogare servizi di fatturazione elettronica, creano "comunità indipendenti" raramente interconnesse con imprese di altre comunità;

In **Spagna** è molto forte la collaborazione tra le aziende, principalmente grazie ad AECOC (rappresentante di **GS1 Spagna**, analogamente a Indicod-ECR in Italia) che ha diffuso gli standard EDI nel Largo Consumo, e progressivamente in altri settori; anche il mondo bancario si è organizzato costituendo il **Centro de Cooperación Interbancaria (CCI)**, un'organizzazione no-profit che ha promulgato uno standard sintattico per la fattura: lo "standard CCI". Il legislatore ha collaborato sia con AECOC sia con il CCI – pur se in momenti diversi – nella redazione della normativa in tema di fatturazione elettronica.





## FATTURAZIONE ELETTRONICA IN ABITO UE : I 26 PAESI



### **Autenticità e integrità delle fatture.**

Germania e Spagna hanno scelto la firma elettronica qualificata come strumento per garantire l'autenticità e l'integrità delle fatture elettroniche, analogamente all'Italia. La Finlandia ha optato, invece, per la cosiddetta "terza via" (cioè, né firma elettronica né EDI in senso stretto): autenticità e integrità sono garantite dal sistema di trasmissione, formato dalla rete del sistema bancario e dei provider di fatturazione elettronica;

### **Accordo tra le parti.**

Germania e Spagna hanno optato per un accordo, anche informale, tra emittente e ricevente. In Finlandia, invece, un'azienda si deve accreditare presso un provider (IT o bancario), firmando un contratto in cui dichiara la propria disponibilità a inviare (o ricevere) fatture elettroniche

## FATTURAZIONE ELETTRONICA IN ABITO UE : I 26 PAESI



### **Regolamentazione degli scambi EDI.**

In Finlandia, l'EDI è parte integrante del sistema di interscambio; in Spagna, invece, è necessario apporre la firma elettronica qualificata ai flussi EDI; al contrario, in Germania – così come in Italia – l'EDI non è stato ancora regolamentato chiaramente;

### **Conservazione delle fatture elettroniche.**

In tutti i Paesi esteri analizzati non si sono posti particolari requisiti riguardanti il processo di conservazione in elettronico delle fatture che nascono elettroniche, se non la necessaria garanzia di autenticità e integrità. Nel nostro Paese è richiesto, invece, uno specifico processo di conservazione sostitutiva che si deve chiudere entro 15 giorni dalla data di trasmissione della fattura.

## FORUM FATTURAZIONE ELETTRONICA – TASK 4

### Obiettivi

- Stabilire le basi per l'interoperabilità, affrontando le problematiche coi differenti scenari
- transettoriali, transfrontalieri, che coinvolgono le PMI
- Focalizzazione su formati processabili
- Collegamento con il task 4 del Multi-Stakeholder Forum europeo

### Principi ispiratori

- Promozione di un modello di dati standard per la fatturazione elettronica
- Raccomandazione del modello di dati UN/CEFACT Cross Industry Invoice (CII) - In
- discussione, nell'ambito del Task 4 europeo
- Specificazione di un modello dati "core" della fattura (compito poi svolto dal CEN)



## TASK 4 – MUG (MESSANGER USER GUIDE)



**Vs**

### Tracciati confrontati



**Fattura SdI**



**Fattura CBI**



**Fattura Peppol**

*Altre comunità di business*



**POLITECNICO DI MILANO**

### Principali risultati

Il 90% dei campi (100% di quelli obbligatori) possono essere mappati direttamente o indirettamente

### Prossimi passi

- Coinvolgimento di nuovi stakeholder
- Condivisione dell'approccio con il Task 4 del Forum europeo
- Individuazione di specifiche azioni correttive (incluse eventuali raccomandazioni al CEN per la revisione del documento)

## TASK 4 – PROSSIME ATTIVITA'

1. Riportare al Task 4 europeo i risultati raggiunti;
2. Analizzare i campi non mappabili tenendo conto degli scenari effettivamente applicabili, che possono introdurre semplificazioni (ad es. nel caso FatturaPA nello scenario d'uso plausibile limitato alla ricezione delle fatture probabilmente è corretto trascurare i campi non richiesti);
3. Analizzare le differenze a livello di "code list" ovvero i campi che contengono "liste di codici" che potrebbero giovare di un miglior coordinamento a livello nazionale ed europeo;
4. Coinvolgimento anche di alcuni "grandi fatturatori" e "grandi compratori" come alcune utility (tramite associazioni del Forum);
5. Comparare gli stessi formati rispetto alla core invoice "MUG" per individuare l'insieme di campi specifici del contesto nazionale non presenti nel MUG, cercando di definire una fattura "core" nazionale come estensione di quella Europea.

## CONCLUSIONI



Confrontare tutte le parti interessate (PA e privato) sulla Fatturazione Elettronica per raggiungere un contesto di regole giuridiche e tecniche chiare di semplice adozione.





# Fatturazione Elettronica

Grazie per l'attenzione